



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 10 del 19 marzo 2001

Sommario

- **Pacchetto Sicurezza**
- **Il SIULP protesta per il mancato pagamento dello straordinario effettuato lo scorso mese**
- **Compenso giornaliero per il servizio esterno: parere legale dell'Avvocato Antonio Nicolini**
- **Retribuzione orario straordinario: applicazione del recupero compensativo. Parere dell'Avvocato Antonio Nicolini**
- **Deviazioni professionali**

Pacchetto Sicurezza

Pubblichiamo un estratto del provvedimento approvato in via definitiva dal Senato il 6 marzo 2001 rubricato "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini".

- **(art. 2)**

Dopo l'articolo 624 del codice penale è inserito il seguente: "Articolo 624 bis – (Furto in abitazione e furto con strappo) – Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire

quattrocentomila a tre milioni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se si ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61".

... (omissis)

- **(art. 5)**

Il comma 5 bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "5 bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti".

... (omissis)

- **(art. 8)**

Il comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, ed esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività necessarie per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova".

... (omissis)

- **(art. 13)**

Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di archiviazione per non doversi procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa".

... (omissis)

- **(art. 15)**

Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

"Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori nonché indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi

informatici ed altri strumenti di cifratura per la decodificazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico. Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni; gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di Polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto”;

b) all'articolo 7, e successive modificazioni, al secondo comma, sono aggiunte, infine le parole: “o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura”;

c) all'articolo 7, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: “Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta”.

- **(art. 16)**

Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279 è sostituito dal seguente: “Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della previsione dei reati, il prefetto può chiamare a partecipare alla seduta le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del corpo forestale dello Stato, delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale”.

- **(art. 17)**

Il Ministro dell'Interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei Carabinieri e, per i compiti pertinenti alle attività di istituto, del Corpo della Guardia di Finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee

tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini”.

... (omissis)

- **(art. 18)**

In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di Polizia venga impiegato nel diretto contrasto alla criminalità, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Difesa può adottare più specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle provincie in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico; detto personale è posto a disposizione dei prefetti dalle autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981 n. 121.

I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, cui è chiamata a partecipare una delegazione dello Stato Maggiore della Forza Armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti del personale militare delle Forze Armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi, prima dell'inizio della loro attuazione, alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione; nel caso in cui le commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalità si procede in caso di rinnovo dei programmi.

Il SIULP protesta per il mancato pagamento dello straordinario effettuato lo scorso mese

Si trascrive di seguito la nota che il SIULP Nazionale ha mandato al Ministero il 13 marzo u.s.:

“Esprimesi ferma protesta per mancato pagamento emolumenti relativi a prestazioni straordinario effettuate da personale Polstato decorso mese.

Chiusura esercizio finanziario, coincidente annualmente con mese febbraio, non può rappresentare alibi ad ingiustificato ritardo che registrasi in merito pagamento citato emolumento. Tralasciasi ogni valutazione circa debito di credibilità maturato da Amministrazione confronti colleghi tutti in conseguenza inusuale e inopportuno metodo seguito in merito; segnalasi, invece, forte demotivazione e disaffezione

at proprio servizio ingenerato nei poliziotti che, a fronte bene supremo sicurezza collettività et efficacia Amministrazione, hanno sacrificato proprie famiglie per prolungare orario lavoro, oggi ulteriormente mortificati da mancato pagamento prestazioni rese. Nel richiedere immediato pagamento somme dovute, rivendicasi altresì, oltre interessi legali e ogni altra rivalutazione prevista, precise indicazioni e scadenze per saldo somme dovute e iter futuri per evitare ulteriori ritardi”.

Il Dipartimento ha già fatto conoscere per le vie brevi che è già alla firma del Ministero del Tesoro il decreto per la liquidazione del maturato.

Compenso giornaliero per il servizio esterno: parere legale dell'Avvocato Antonio Nicolini

L'art. 11 DPR 16 marzo 1999, n. 254, concernente il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile, dispone l'estensione al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione vigilanza ecc, il compenso giornaliero di cui all'art. 9, comma 1, DPR 3 luglio 1995 n. 395. Quest'ultimo dato normativo ricompreso nel Decreto di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile contiene la previsione di un compenso giornaliero per il personale impiegato nei servizi esterni "organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio". Orbene, è di tutta evidenza che gli elementi su cui incentrare l'attenzione risultano, fondamentalmente, due: uno rappresentato dall'organizzazione del servizio in turni sulla base di ordini formali di servizio, l'altro costituito dal carattere giornaliero del compenso in parola.

Orbene, non v'è dubbio che i due profili sopra evidenziati presentino un'innegabile connessione. Invero, essendo l'orario settimanale di servizio articolato in complessive 36 ore deriva l'ordinaria suddivisione in 6 turni giornalieri di pari durata con conseguente erogazione dell'indennità invocata per 6 giorni settimanali.

E ciò, come s'è detto, in via ordinaria. Qualora, peraltro, la turnazione risulti concentrata, sulla base di formali ordini di servizio, in soli tre giorni settimanali con attività lavorativa pari a 12 ore consecutive, non può essere revocato in dubbio la perfetta equivalenza al fine dell'integrale applicazione del compenso per servizi esterni.

In difetto, si creerebbe una palese disparità di trattamento tra coloro i quali svolgono l'attività ripartita in sei giorni e coloro che, per effetto di ordini superiori, la espletano in soli tre giorni a parità di impegno lavorativo ed orario. Appare, altresì, evidente l'artificiosa interpretazione ministeriale che, in tal modo, tende a lucrare un notevole risparmio complessivo ad esclusivo nocumento del personale direttamente interessato.

**Retribuzione
orario
straordinario:
applicazione del
recupero
compensativo.
Parere dell'Avv.
Antonio Nicolini**

È d'uopo delineare, in primo luogo, per una migliore comprensione, il quadro normativo di riferimento. La materia trova disciplina fondamentale nell'art. 63 L. 121/81 (nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza) e, successivamente, nel protocollo d'intesa 7 aprile 1993 sottoscritto dal Ministero dell'Interno e le OO.SS. del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Da ultimo, è intervenuto l'Accordo Nazionale Quadro 15 maggio 2000, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 7, del D.Lvo 12/5/95 n. 195 e dall'art. 23 del DPR 254/99.

Orbene, l'art. 63 citato pone la fondamentale distinzione tra il concetto di prestazione di lavoro straordinaria obbligatoria e quella svolta in eccedenza all'orario normale, con diritto a compenso per attività straordinaria.

In tale contesto si è assistito all'istituzione del c.d. riposo compensativo limitatamente alle ore di servizio prestate in eccedenza all'orario d'obbligo, ma non retribuite a causa del completo utilizzo del monte ore mensile a disposizione di ogni Questura, Ufficio, Istituto o Reparto, ovvero per il superamento del limite massimo individuale mensile autorizzato. In ordine alle modalità di attuazione dell'istituto in parola emerge più di una difficoltà interpretativa, atteso che il ricorso al riposo compensativo sarà possibile solo per le ore di lavoro straordinario prestate, ma non retribuite, con esclusione, per il dipendente, di optare per il riposo medesimo in alternativa al pagamento dello straordinario. Tuttavia, l'interessato onde beneficiare del nuovo istituto deve formulare apposita domanda, di talchè il diritto al compenso per l'attività svolta in eccedenza all'orario normale ex art. 63/L. 121/81 si affievolisce, per effetto del Protocollo d'Intesa 7/4/93, a situazione giuridica ibrida stante la necessità di istanza dell'interessato.

Infine, con l'accordo da ultimo richiamato, l'istituto del riposo compensativo ha ricevuto ulteriore e nuova disciplina in rapporto allo straordinario "emergente" (di cui all'art. 63 L. 121/81 che dovrà essere remunerato completamente) e "programmato". Quest'ultimo, invero, costituisce quella quota di monte ore assegnato per fronteggiare prevedibili esigenze di servizio connesse alle attività degli uffici e, in caso di mancanza di fondi per il completo utilizzo del monte ore assegnato, è prevista la commutazione d'ufficio in un numero corrispondente di giorni di riposo compensativo, previa richiesta dell'interessato. Di qui l'ennesima modifica della posizione giuridica dell'interessato il cui diritto (art. 63 L. 121/81) subisce, a domanda del dipendente (Protocollo d'Intesa 7/4/93) la commutazione d'ufficio in riposo compensativo (art. 15 ANQ 15 maggio 2000).

Così delineato il quadro normativo e regolamentare della fattispecie si possono trarre talune conseguenze di sicuro rilievo. In primo luogo, è chiaro l'intento delle parti di contenere la spesa pubblica entro limiti predeterminati utilizzando l'istituto del riposo compensativo in luogo della più dispendiosa monetizzazione. Peraltro, tale commutazione d'ufficio essendo anch'essa definita entro limiti, anche temporali, ben circoscritti, (art. 15, comma 5 ANQ 15 maggio 2000) pone delicati problemi attuativi laddove non sia possibile il ricorso a tale istituto o per eccesso di ore da recuperare, ovvero per superamento del limite trimestrale pur in presenza di tempestiva istanza dell'interessato. In tali ipotesi non può non sussistere l'obbligo per l'Amministrazione di monetizzare, sulla base dei parametri propri dell'indennità per lavoro straordinario, le prestazioni di cui essa si comunque avvalsa, e ciò indipendentemente dalla mancanza di idonea copertura nell'apposito capitolo di bilancio, in quanto le norme di contabilità disciplinano l'organizzazione interna degli uffici, ma non attribuiscono alla Pubblica Amministrazione il potere di incidere sul diritto soggettivo di credito del dipendente (cfr Cons. Stato V Sez., 24 gennaio 1994 n. 34; TAR Calabria 29 settembre 1999 n. 1184).

Deviazioni professionali

Nota della Questura di Massa Carrara del 10/3/2001

“Al fine di dare attuazione alle vigenti disposizioni in ordine alla convocazione trimestrale ed al rinnovo annuale (entro il 31 marzo) delle quattro Commissioni previste dall'art. 26 del DPR 31/7/95 n. 395, le OO.SS. in indirizzo sono pregate di voler comunicare (o confermare) **a vista** i nominativi dei rispettivi rappresentanti secondo le aliquote fissate centralmente, di seguito riportate”. **F.to il Questore.**

Risposta del SIULP di Massa Carrara del 14/3/2001

“Signor Questore, in allegato alla presente si restituisce la nota in oggetto indicata, significando che **a vista** i dirigenti del SIULP non le forniranno alcuna notizia, poiché gli stessi corrispondono con le precitate modalità solo con gli Organismi Sindacali sovraordinati alla struttura provinciale. Per il SIULP, comunque, il fatto è grave, perché ritiene che con le richieste formulate in tal senso Lei pretenda di impartire delle direttive anche ai rappresentanti delle OO.SS. a 20 anni dalla smilitarizzazione e dalla sindacalizzazione della Polizia di Stato, sulla base di rapporti gerarchico-funzionali che non sono mai esistiti, utilizzando un termine che frequentemente si rinviene nelle Sue ordinanze, con le quali (e lecitamente) da ordini ai suoi sottoposti, e

che si ritiene possono essere accettati o tollerati solo da coloro che intendono assecondarLa”.